

STATUTO
della "ASSOCIAZIONE GESTORI IMPIANTI SPORTIVI ITALIANI"

Art.1) Denominazione e Sede

La "Associazione Gestori Impianti Sportivi Italiani", in sigla "A.G.I.S.I.", ha sede in Comune di Brescia. Le variazioni d'indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

E' espressione nazionale unitaria delle imprese affiliate alla Federazione Italiana Nuoto, ad altre Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva, ad Associazioni Benemerite o ad altre entità riconosciute dal CONI che operano nel settore della gestione di impianti natatori e sportivi propri o di terzi, pubblici e privati, regolata dai seguenti patti.

Oltre ai soci fondatori risultanti dall'atto costitutivo possono aderire alla Associazione le Società Sportive Dilettantistiche e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che condividono e perseguono finalità valori e principi in armonia con quelli dell'associazione. All'atto dell'iscrizione le Società Sportive Dilettantistiche e le Associazioni Sportive Dilettantistiche dovranno designare una persona fisica di riferimento per l'associazione, che può essere anche esterna ai rispettivi organi sociali.

Art.2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione, apartitica e apolitica, persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:

- la tutela e la rappresentanza degli interessi sociali ed economici delle imprese sportive che gestiscono impianti natatori e sportivi propri o di terzi, pubblici e privati, sulla base di un principio di leale e costruttiva collaborazione nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni sportive, politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali, comunitarie ed internazionali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo nei confronti del Governo, del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, Regionali e Provinciali, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle loro associazioni e delle Autorità Sanitarie Locali;
- la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori sportivi del settore natatorio e degli impianti sportivi in genere ed il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi.

In vista di tali scopi, essa è impegnata tra l'altro ed in particolare nelle seguenti attività:

- * svolgere attività scientifica e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere giuridico, economico, sociologico, culturale e tecnico, avvalendosi anche di professionisti esterni;
- * promuovere la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli imprenditori associati e degli addetti del settore;
- * promuovere la diffusione dell'offerta sportiva, acquatica e motoria nazionale, sia di base che agonistica, attraverso i propri associati;
- * assistere e coordinare le attività di tutela e promozione delle imprese associate nei rispettivi ambiti di competenza;
- * promuove iniziative, verso gli Enti pubblici preposti, tese alla valorizzazione ed allo studio continuo degli aggiornamenti normativi più efficaci per il settore in cui operano gli associati, come a titolo esemplificativo e non esaustivo in merito al personale tecnico sportivo da impiegare all'interno degli impianti sportivi;
- * designare e nominare propri rappresentanti in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista o consentita;
- * avviare, partecipare, finanziare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, di qualsiasi natura giuridica nonché compiendo operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie o creditizie.

Per il conseguimento delle finalità l'Associazione potrà:

- decidere l'appartenenza, l'associazione o l'affiliazione ad Enti e/o Associazioni a carattere regionale, nazionale od internazionale;
- collaborare con organismi pubblici e privati;
- avvalersi di collaborazioni esterne con Professionisti, Ricercatori, Istituti, Enti ed Associazioni;
- editare e diffondere libri, produrre e diffondere audiovisivi, organizzare corsi, convegni, simposi, stage, azioni didattiche, visite ed escursioni guidate;

- promuovere incarichi, stipulare contratti e convenzioni con Enti, Istituti, Associazioni, Aziende e Privati.

L'Associazione inoltre potrà esercitare attività diverse da quelle sopra previste, anche commerciali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto ad esse secondo i criteri previsti dalla normativa pro tempore vigente, come l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle manifestazioni organizzate dall'associazione.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica, oltre ai soci fondatori risultanti dall'atto costitutivo, le società o associazioni sportive dilettantistiche che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente tramite i propri rappresentanti all'uopo designati al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Codice Etico eventualmente adottati e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Aderenti

Il termine aderenti indica le società o associazioni sportive dilettantistiche e in generale tutti i soggetti pubblici e privati che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, chiedono di poter godere delle prestazioni e dei servizi resi dall'associazione senza tuttavia collaborare attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono aderenti coloro che successivamente alla costituzione ne fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo, vengono dallo stesso ammessi quali aderenti e pagano la relativa quota annuale di adesione, stabilita di anno in anno dal medesimo Consiglio Direttivo.

Gli aderenti non possono ricoprire cariche in seno all'Associazione né prendere parte, votando, nelle adunanze di qualsivoglia organo dell'Associazione.

Art. 5) Volontari

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 6) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità ed a quelle della persona fisica designata a partecipare alla vita associativa, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 30 (trenta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda puo' chiedere, entro 30 (trenta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 7) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato e' a tempo indeterminato, ma l'associato puo' recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalita' che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non da' diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato ovvero che si ponga in situazioni di conflitto d'interesse con l'Associazione puo' essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione e' sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Le situazioni di cui sopra che possano comportare esclusione degli associati potranno anche essere concretamente individuate sulla base dei principi da meglio dettagliarsi con regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio Direttivo ovvero sulla base del Codice Etico che potra' essere adottato dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato puo' essere riammesso.

Art. 8) Organi dell'Associazione

- l'assemblea degli associati;
- l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il presidente;
- il vice-presidente;
- il segretario generale;
- il tesoriere;
- l'organo di controllo, solo facoltativo ove non obbligatorio per legge.

Art. 9) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'Assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il suo Presidente, l'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilita' degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva il Codice Etico;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea e' convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessita' o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea e' convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione e' in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato

dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli eventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea. Ove all'ordine del giorno vi sia il rinnovo di cariche elettive, l'avviso di convocazione deve pervenire agli eventi diritto almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea ed entro i 10 (dieci) giorni anteriori all'assemblea dovranno pervenire al Consiglio Direttivo le candidature per ricoprire dette cariche.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui e' stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato puo' farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato puo' ricevere al massimo 5 (cinque) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente piu' anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea e' affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunita'. Il relativo verbale e' trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea puo' ammettere l'intervento alla riunione, in qualita' di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalita' non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si dara' atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identita' degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

E) Maggioranze

L'Assemblea e' validamente costituita alla presenza della meta' piu' uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilita' i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

E' l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei piu' ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalita' istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredita' e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e piu' in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- favorire la collaborazione fra gli associati e fornire agli stessi consulenza anche per il tramite di professionisti convenzionati al fine di consentire loro la più proficua partecipazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI, ATS, Consorzi, contratti di reti fra imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, che non abbiano come finalità la gestione di impianti sportivi di alcun genere, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate, purché la partecipazione a detti bandi non si ponga in contrasto con gli interessi degli associati;
- promuovere gare competitive selettive a favore degli associati di possibili fornitori, consulenti o comunque di soggetti che possano essere di giovamento nello svolgimento dell'attività degli associati;
- nominare tavoli tecnici composti dagli associati ed anche da professionisti che eseguano studi e ricerche, elaborino convenzioni e prestino consulenza su materie di interesse per l'associazione e gli associati;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio puo' attribuire ad uno o piu' dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri determinato dall'assemblea in sede di nomina variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) compreso il Presidente, oltre a due componenti tecnici scelti dal Consiglio Direttivo come nominato dall'assemblea, i quali assumeranno le funzioni di Segretario Generale e Tesoriere. Il Segretario Generale ed il Tesoriere così nominati non hanno diritto di voto in seno al Consiglio ma hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio e la loro presenza concorre a comporne il quorum costitutivo. I componenti eletti del Consiglio Direttivo sono scelti fra le persone fisiche designate gli associati per partecipare alla vita associativa; durano in carica 5 (cinque) esercizi, cioe' fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quinto esercizio da quello nel corso del quale la nomina e' stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, eletti e tecnici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilita' personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- professionalita' misurata sulle specifiche attivita' istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacita' o incompatibilita' per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno eventualmente un Vice Presidente.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o piu' consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri cosi' nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione e' avvenuta.

La carica di consigliere e' gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza puo' essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio e' in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalita' non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si dara' atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identita' degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attivita' in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive e' considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attivita' o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attivita' istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attivita'.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto d'interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 11) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e

coordinandone il lavoro. Dura in carica 5 (cinque) esercizi ed e' rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilita' ad agire personalmente, il Presidente puo' delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 12) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Puo' inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo e' composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non puo' coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, e' possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra quinquennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod.civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo e' incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 13) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una societa' di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti puo' essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione e' l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprieta' dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, da contributi degli aderenti e dalle quote di adesione, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attivita' di fund raising, da donazioni, eredita' e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio e' destinato allo svolgimento dell'attivita' istituzionale cosi' come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, e' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 15) Bilancio

L'esercizio associativo e' annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio e' accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalita' di perseguimento delle finalita' istituzionali, nonche' il carattere secondario e strumentale delle attivita' diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si da' conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Art. 16) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo e' devoluto ad altri Enti con finalità analoghe a quelle dell'associazione, con delibera dell'assemblea degli associati.